

R.G. n. 6-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IVREA**

***Sezione Procedure Concorsuali***

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dott.ssa Antonia Mussa       | Presidente        |
| Dott.ssa Federica Lorenzatti | Giudice rel. est. |
| Dott.ssa Alessia Carrera     | Giudice           |

nel procedimento unitario R.G. n. 6-1/2026, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata di CATIGNANI LUCA nato a Chieri (TO) il 23/09/1992 (C.F. CTGLCU92P23C627Q) e residente a Casalborgone (TO) in corso Beltramo n. 25, assistito dalla Dott.ssa Silvia Cornaglia (C.F. CRNSLV66E56L219R) e dall'OCC nominato Dott.ssa Concettina Gulli;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;

-rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata (cfr. doc. 5) sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi su incarico dell'OCC Modello Canavese;
- rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro 99.088,62 (cfr. pag. 5 ricorso e relazione particolareggiata) sia nei confronti di privati, sia nei riguardi della pubblica amministrazione, a fronte del reddito derivante dalla attività imprenditoriale svolta dall'istante di circa euro 2.667,00 mensili netti (cfr. pagina 4 della relazione OCC), corrispondente alla massima capacità finanziaria del soggetto ricorrente;
- osservato che il debitore è, pertanto soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 99.088,62, di cui 96.457,12 quale debito tributario (cfr. doc. 9 allegato al ricorso aggiornato al 23.10.2024) ed euro 2.631,60 quale importo residuo per debiti e finanziamenti (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) il patrimonio del ricorrente (derivante unicamente dall'attività imprenditoriale dal medesimo svolta) è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;
- osservato, quindi, che il ricorrente potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare (composto da tre persone) ovvero la somma minima stimata pari a circa 215,00 euro mensili per 36 mensilità, il tutto per un totale di euro 7.740,00 (cfr. pg 5 relazione OCC);
- rilevato che in considerazione della composizione del nucleo familiare (composto da tre persone) nonché tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del predetto nucleo quantificate prudenzialmente in euro euro 2.440,00 mensile con lieve scostamento della mediana Istat, giustificata dall'assenza di spese per la locazione, considerata, altresì, la



manca di reddito della compagna convivente e le spese necessarie per il sostentamento e la crescita della figlia di anni due, dovrà essere lasciata nella disponibilità del debitore sovraindebitato la somma mensile di Euro 2.440,00, destinando l'eccedenza alla procedura;

- ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale liquidatore la dott.ssa Cristina Lanzo iscritta nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 270 CCII,

#### **DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

dei beni di CATIGNANI LUCA (C.F. 1992 (C.F. CTGLCU92P23C627Q), nato a Chieri (TO) il 23/09/1992 e residente a Casalborgone (TO) in corso Beltramo n. 25

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti

#### **NOMINA**

Liquidatore la dott.ssa Cristina Lanzo

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.



## ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

## AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

## DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

#### DISPONE

- che sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile di euro 2.440,00 ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare

#### DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

#### AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

#### DISPONE



che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2026

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

